

COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

OGGETTO: VIABILITA' RURALE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO -

L'anno duemilasei addì sei del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FONTANA PAOLO - Sindaco	Sì
2. MANCA ALBERTO - Vice Sindaco	Sì
3. CONTU ANTONIO TITO - Assessore	Sì
4. CARBONI FRANCESCA - Assessore	No
5. PILI ANTONINO - Assessore	Si
6. AMBROSIO GIUSI - Consigliere	No
7. PABA MARIANO - Consigliere	Si
8. PILI GIOVANNI - Consigliere	Si
9. SECHI FRANCO - Consigliere	Si
10. PABA ANTONINA - Consigliere	Si
11. MAMELI GUALTIERO - Consigliere	Si
12. PABA RAFFAELE - Consigliere	Si
13. MUGGIRONI ANTONELLO - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 02

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor D.ssa Sias Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FONTANA PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42 -del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni sulle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la necessità di dotare di un opportuno regolamento la viabilità rurale ;

VISTA l'inesistenza di strumenti atti a dettare le disposizioni normative finalizzate alla tutela e alla conservazione dei piani viabili delle strade rurali di uso pubblico, comunali e vicinali;

VISTO il Regolamento sulla Viabilità Rurale allegato alla presente, composta da n. 16 articoli;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'approvazione del Regolamento sulla Viabilità Rurale al fine della tutela e della conservazione dei piani viabili, con le relative pertinenze, delle strade rurali di uso pubblico, comunali e vicinali, appartenenti al territorio del Comune di Aritzo;

TUTTO ciò premesso, con voti favorevoli n. 10 (astenuta il consigliere Paba Antonina);

DELIBERA

Di **APPROVARE** il Regolamento sulla Viabilità Rurale, composto da n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

PARERI

(ART. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo **TECNICO**: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO


- ing. Carlo Maria Sassu -

Sotto il profilo **CONTABILE**: **ININFLUENTE**

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

dott.ssa Rosanna Lai -

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
FONTANA PAOLO



Il Segretario Comunale
D.ssa Sias Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 869 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13 DIC. 2006, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo, li 13 DIC. 2006

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n. 5285 in data.....13 DIC. 2006

13 DIC. 2006

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
D.ssa Sias Francesca



COMUNE DI ARITZO

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO VIABILITA' RURALE

Approvato con atto deliberativo consiliare n. 40 del 6 dicembre 2006
Pubblicato all'Albo Pretorio dal ~~3 DIC. 2006~~ al ~~3 GEN. 2007~~




REGOLAMENTO SULLA VIABILITA' RURALE

art. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento detta disposizioni normative finalizzate alla tutela e alla conservazione dei piani viabili, con relative pertinenze (banchine, fossi, scarpate chiudende e quant'altro), delle strade rurali di uso pubblico, comunali e vicinali, appartenenti al territorio del Comune di ARITZO (Nuoro).

art. 2 - ELENCO DELLE STRADE

- 
1. L'elenco delle strade rurali assoggettate alle norme contenute nel presente Regolamento è individuato con apposito elenco deliberato dal Consiglio Comunale.
 2. Il Sindaco del comune di ARITZO è titolare per le proposte di integrazione dell'elenco delle strade rurali che saranno comunque approvate dal Consiglio Comunale.

art. 3 - AUTORIZZAZIONI PER ACCESSI

1. La realizzazione di nuovi accessi e diramazioni e la trasformazione di quelli esistenti sono subordinate all'autorizzazione del Comune; le autorizzazioni saranno rilasciate con criterio restrittivo, tenuto presente il fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza della viabilità e del traffico.

2. Di norma, ove non già esistente, verrà autorizzato un solo accesso carraio per proprietà salvo casi di comprovata necessità.

3. Gli accessi vengono così suddivisi:

- a) accessi pedonali (larghezza massima ml. 1,50);
- b) accessi carrai a case private e a fondi rustici (larghezza massima ml. 6 minima ml. 2,50)
- c) accessi a stabilimenti industriali, commerciali e a locali di pubblico ritrovo;
- d) accessi a luoghi di notevole transito (Albeghi, Campi da calcio, etc.).

4. Negli ultimi due casi di cui al comma precedente, gli accessi dovranno servire esclusivamente per l'entrata e l'uscita dei mezzi e il Comune potrà concedere o prescrivere anche più di un accesso, indicando minimi e massimi di larghezza per assicurare il minimo ingombro alla sede stradale e il minore pericolo per la circolazione stradale stessa.

5. Le eventuali cancellate dovranno essere arretrate, rispetto al ciglio stradale, possibilmente di ml. 6 per gli accessi di cui alla lettera b) del comma 3, di ml. 10 per gli accessi di cui alla lettera c) del comma 3 e di ml. 20 per gli accessi di cui alla lettera d) del comma 3.

6. Le distanze minime di cui al comma precedente potranno essere derogate o ridotte in caso di cancelli comandati a distanza.

7. Gli accessi dovranno essere raccordati col ciglio stradale con uno svaso, per ogni lato, pari a metà dell'arretramento indicato per la cancellata, e ciò allo scopo di facilitare le manovre di entrata e di uscita e lo stazionamento dei veicoli sulla carreggiata.

8. Chiunque realizza nuovi accessi o diramazioni ovvero li trasforma senza l'autorizzazione del Comune è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00; la violazione importa l'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione.

9. Chiunque, sebbene autorizzato, non ottempera alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00.

Art. 4 – OPERE DA REALIZZARE PER GLI ACCESSI PRIVATI

1. In corrispondenza degli accessi privati vanno realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese dei privati proprietari, cunette trasversali o griglie per impedire che le acque di superficie invadano la sede stradale.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente potrà prescrivere la realizzazione di tombinamenti per dare continuità al fosso laterale alla strada stessa.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00.

4. Le impostazioni delle nuove chiudende e il ripristino delle vecchie, debbono essere compiute con pali in legnatico locale (castagno) per essere in armonia con l'ambiente.

Art. 5 - MANUTENZIONE A CURA DEI TITOLARI E/O PROPRIETARI LATERALI

1. I proprietari o conduttori devono mantenere i confini dei fondi e dei terreni laterali alle strade, sia a valle che a monte delle strade medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

2. Devono realizzare, se occorrenti, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

3. Devono mantenere le strade, per una fascia di larghezza pari a ml. 3 per la parte a monte e a ml. 1 per la parte a valle, misurati dal bordo della strada, costantemente sgombra da alberi, arbusti ed altri ostacoli atti ad impedire od ostacolare lo sfalcio meccanico della vegetazione dalle strade stesse.

4. Devono eliminare dalle strade, anche oltre la fascia stabilita nel 3° comma, la vegetazione e qualunque altro ostacolo che impedisca o riduca la visibilità della strada.

5. L'autore della violazione alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00 e alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

Art. 6 - CONDOTTA DELLE ACQUE

1. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua, hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

2. Il Comune, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00.

art. 7 - LAVORAZIONI DI TERRENI

1. Le lavorazioni dei terreni confinanti con le strade d'uso pubblico dovranno essere effettuate in modo tale da salvaguardare le scarpate, i piani viabili, le cunette ed i fossi, lasciando opportune fasce di rispetto non lavorate di larghezza minima pari a metri 1.

2. L'irrigazione dei terreni laterali ed i trattamenti antiparassitari alle colture devono essere regolati in modo da non interferire con la sede stradale e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. L'autore della violazione alle norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00.

4. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

art. 8 - INTERVENTI DI RIPRISTINO

1. Ove, in seguito a precipitazioni piovose, si verificassero danni alla viabilità conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 5 e 7, i privati interessati dovranno intervenire tempestivamente per effettuare tutti gli interventi di ripristino, quali la

riapertura dei fossi, delle cunette, dei tagliacque, lo spurgo dei tombini e la pulizia del piano viabile da terra, detriti e quant' altro.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00.

3. Qualora i privati non provvedessero, provvederà il Comune con spese a carico dei privati stessi.

art. 9 - TRANSITO CON MEZZI CINGOLATI

1. Tutti i mezzi cingolati dovranno circolare con cingoli opportunamente protetti.

2. Nel caso di localizzati attraversamenti della sede stradale, il piano viabile dovrà essere protetto, nel momento del transito, con efficace protezione in gomma, legno o altro materiale idoneo.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00.

art. 10 - TRANSITO CON MEZZI PESANTI

1. Il transito con automezzi di peso superiore a 20 t. a pieno carico, deve essere previamente autorizzato dal Comune.

2. Non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma precedente in presenza di piani viabili resi molli dalle precipitazioni meteoriche.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00.

art. 11 - ESECUZIONE DI LAVORI CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA

1. Chiunque debba eseguire lavori o effettuare depositi sulle strade oggetto del presente regolamento o sulle loro pertinenze, deve essere previamente autorizzato dal Comune, al quale dovrà presentare apposita istanza, completa di elaborati progettuali, la quale deve essere redatta e firmata da un tecnico professionista abilitato.

2. L'istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità ad accettare tutte le condizioni che il Comune intendesse prescrivere in relazione alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

3. L'occupazione delle banchine e altre pertinenze stradali deve essere previamente autorizzata.

4. Il Comune, in relazione alla natura, al tipo e all'entità dell'opera da eseguire, potrà richiedere la costituzione di polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni prescritte.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo, ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716,00 a euro 2.867,00.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo, ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 143,00 a euro 573,00.

7. La violazione delle suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, nonché dei depositi e delle occupazioni, a carico dell'autore della violazione e a proprie spese.

art. 12 - FABBRICATI PROSPICIENTI LA SEDE STRADALE

1. I fabbricati, i muri e le recinzioni di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno o restrizioni alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Per i fabbricati e i muri che minacciano rovina il sindaco adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,00 a euro 1.433,00 oltre all'obbligo della rimozione delle opere. Qualora i privati non provvedessero alle necessarie rimozioni, provvederà il Comune con spese a carico dei privati stessi.

art. 13 - DISTANZE DEGLI EDIFICI

1. Fuori dal perimetro dei centri abitati le edificazioni dovranno rispettare integralmente le norme sulle distanze stabilite dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

2. Le distanze si intendono calcolate dal confine stradale (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea).

3. Le distanze previste dovranno essere aumentate delle eventuali fasce di rispetto relative ad opere previste dal P.R.G. comunale.

art. 14 - PIANTAGIONI E SIEPI

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi e le alberature in genere, in modo tale da non restringere o danneggiare la strada. Essi hanno l'obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o compromettendo comunque, quanto alla distanza ed alle angolazioni necessarie, la visibilità e la sicurezza stradale.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 143,00 a euro 573,00.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.

art. 15 – NORMA FINALE

1. Sulle strade e piste forestali e su quelle vicinali ad uso privato (poderali e interpoderali), non ricomprese nell'apposito elenco, nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e i sentieri, il transito dei veicoli a motore è disciplinato dalle vigenti **Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3267.**

art. 16 – ELENCO STRADE RURALI

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento su proposta del Sindaco il Consiglio Comunale approva l'elenco delle strade rurali interessate.

art. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione.

Dalla data di entrata in vigore cessano di avere efficacia tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.

**Per L'Amministrazione Comunale
L'Assessore All'Ambiente
Pili Antonino**

Aritzo li Luglio 2006